CAMERA DEI DEPUTATI N. 2373

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARZOTTO CAOTORTA, PICCINELLI, MAROCCO, MERLI

Presentata il 5 ottobre 1973

Obbligatorietà del serbatoio di sicurezza antincendio per autoveicoli e motoscafi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli incidenti, troppo spesso mortali, che si verificano ogni anno nel campo automobilistico, sia da corsa sia da normale turismo, sono in costante aumento, aumentando la quantità e la velocità dei veicoli in movimento. Lo stesso dicasi per i motoscafi.

Di questi incidenti molti sono dovuti a incendio del serbatoio del carburante. Per l'esattezza nel 1972 si sono avuti 1092 veicoli incendiati in seguito a scontro.

È noto poi che questo tipo di incidenti si verifica soprattutto sulle autostrade, in seguito a tamponamento, e sono particolarmente pericolosi in galleria.

Sono poi tristemente famosi gli incresciosi episodi in cui sono morti arsi tra le fiamme alcuni piloti sulle piste da corsa, ed altri utenti sui motoscafi in mare. Nel frattempo la tecnica ha messo a punto un sistema per cui si possono costruire serbatoi di carburante che contengono in apposite cellette isolate, ma interne al serbatoio stesso, un liquido speciale che estingue subito ogni fiamma e rende quindi non infiammabile il carburante stesso appena viene colpito il serbatoio.

Il costo di questo speciale serbatoio non è elevato ed il suo peso è solo leggermente superiore a quello normale.

Come pertanto si è arrivati a prescrivere come obbligatori i vetri di sicurezza negli autoveicoli per evitare i gravi incidenti prima provocati dalle schegge di vetro, così sembra opportuno rendere obbligatorio per le auto e i motoscafi immatricolati in Italia il serbatoio di sicurezza antincendio onde evitare anche questa quota di incidenti troppo spesso mortali.

Si fa notare del resto che la formula « Italia » di auto da corsa già prescrive questo tipo di serbatoio e così pure la « SCCA » americana ha prescritto lo stesso serbatoio di sicurezza per le corse di auto che si svolgono in America.

La legge prescrive infine un congruo lasso di tempo perché le case costruttrici si attrezzino per le vetture di serie. Il termine è più ristretto per le auto da corsa; onde evitare al più presto che le gare siano nuovamente funestate da simili luttuosi incidenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il serbatoio di carburante degli autoveicoli immatricolati in Italia debbono essere costruiti in modo tale che in caso di rottura di esso per qualsiasi fortuito evento, il carburante stesso non possa incendiarsi.

Il Ministero dei trasporti provvede alla omologazione dei serbatoi di sicurezza predisposti dalle case costruttrici.

ART. 2.

Il disposto dell'articolo 1 si applica anche alle macchine da corsa ed ai motoscafi.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore tre anni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, per l'articolo 1 e un anno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* per l'articolo 2.